



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 84 di data 9 agosto 2016**

O G G E T T O :

Affido incarico di collaborazione occasionale alla signora Martina Iori, ai sensi dell'art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23., nell'ambito del progetto "Canori-Piccoliori"

(Impegno di spesa di Euro 1.250,00 – Capitolo 51480/3)

(Impegno di spesa per IRAP istituzionale di Euro 106,25 – Capitolo 51160/4)

## IL DIRETTORE

- visto il Piano delle Attività triennale 2016-2018 e relativo Piano triennale degli interventi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 30 dicembre 2015 ed in particolare l'allegato 3, progetto speciale "Archivi Canori-Piccoliori" – Schedatura e fruizione di un corpus multiforme: arte, musica, letteratura e storia identitaria della Comunità Ladina di Fassa – Fase 2;
- considerato che con il Progetto "Archivio Canori-Piccoliori" l'Istituto intende proseguire l'opera di tutela e la valorizzazione del materiale documentario prodotto da Luigi Canori (Ermanno Zanoner), uno dei rappresentanti di rilievo dell'arte, della musica, della letteratura e della cultura ladina del XX secolo;
- verificato che il corpus contiene un'ampia mole di manoscritti musicali, appartenenti a diverse epoche di attività dell'Autore, relativi ad opere già note, ma anche a numerosi frammenti e partiture di opere inediti o poco conosciute, che è già stato interessato da interventi di analisi, riordino e classificazione;
- ritenendo opportuno completare il lavoro di riaccorpamento delle diverse stesure manoscritte secondo "numeri d'opera" che prefigurino un catalogo organico e ordinato, producendo copia digitale dei manoscritti "compositi", ovvero quelli che contengono più d'una partitura, in modo da poter aggregare ciascuna di esse al fascicolo corrispondente e consentirne quindi l'analisi, la comparazione e lo studio;
- considerato che tale operazione, relativa a non meno di 100 manoscritti, spesso di non facile lettura, richiede competenze specifiche in campo musicale che consentano il riconoscimento del profilo melodico delle partiture e la loro corretta collocazione;
- effettuata una reale ricognizione presso i servizi dell'Istituto ed accertato che il personale dipendente non è disponibile in quanto già notevolmente impegnato nelle attività programmate per l'anno 2016 nei diversi settori;
- ritenuto pertanto opportuno aggregare al progetto un ulteriore operatore, mediante incarico di collaborazione occasionale, che possa in tempi rapidi espletare l'intervento sopra descritto;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- verificato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove

non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;

- preso atto che la sig.ra Martina Iori di Canazei, studentessa presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano, ha presentato il proprio curriculum vitae (1143/2016 di data 20 luglio 2016) e tenuto conto che da esso si rileva la presenza di tutte le competenze linguistiche e musicali richieste;
- con nota prot. n. 1232/2016 di data 5 agosto 2016 si è provveduto a proporre alla signora Martina Iori un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la ricognizione dei manoscritti musicali composti appartenenti al fondo “Fondo Luigi Canori”, la relativa digitalizzazione, la segnatura, l'accorpamento dei singoli documenti ai numeri d'opera corrispondenti e la collocazione in archivio, che si presume richieda un impegno temporale di circa 160 ore che potranno essere svolte nell'arco temporale di un mese, dal 15 agosto al 14 settembre 2016, a fronte di un compenso lordo di € 1.250,00;
- verificato che la sig.ra Martina Iori, si è dichiarata disponibile ad accettare la collaborazione proposta (prot. n. 1233 del 5 agosto 2016);
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23”;
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

COLLABORATRICE:	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2016	totale giorni virtuali
MARTINA IORI				€ 1.250,00	15	15
						Valore < 1095

- concordato con la sig.ra Martina Iori che l'incarico si svolgerà principalmente presso l'Archivio dell'Istituto, in modo da poter accedere più agevolmente alla

documentazione, ma senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;

- ritenuto il compenso congruo in considerazione al titolo di studio posseduto, alla prestazione ed all'impegno temporale richiesto;
- ritenuto inoltre che venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella della collaboratrice;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la collaboratrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- tenuto conto che l'incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- rilevato che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione occasionale;
- visto lo schema di contratto allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale, da stipulare con la sig.ra Martina Iori;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;

- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51480/3 e 51160/4 dell'esercizio finanziario 2016;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla signora Martina Iori nata a Bolzano (BZ) il 29.10.1995, residente a Alba di Canazei (TN), Strada de Cuch, 15 C.F. RIOMTN95R69A952C, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto la ricognizione dei manoscritti musicali compositi appartenenti al fondo "Fondo Luigi Canori", la relativa digitalizzazione, la segnatura, l'accorpamento dei singoli documenti ai numeri d'opera corrispondenti e la collocazione in archivio, che si presume richieda un impegno temporale di circa 160 ore che potranno essere svolte nell'arco temporale di un mese, dal 15 agosto al 14 settembre 2016, a fronte di un compenso lordo di € 1.250,00;
2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il lavoro di cui al punto 1 dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 14 settembre 2016;
4. di corrispondere alla sig.ra Martina Iori, il compenso di cui al punto 1, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente viene conferito ai sensi dell'art. 39 duodecies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera, la durata di trenta giorni e l'importo di € 5.000,00;
6. di impegnare la somma di Euro 1.250,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 1, al capitolo 51480/3 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di impegnare inoltre l'importo di Euro 106,26 relativo all'IRAP al capitolo 51160/4 del bilancio gestionale 2016-2018 per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Allegato: schema di contratto

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51480/3	2016	364	1.250,00
51160/4	2016	365	106,25

Vigo di Fassa, 9 agosto 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
**dott. Fabio Chiocchetti**

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiocchetti, nato a Moena (TN) il 24.06.1953, che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;
- e
- sig.ra Martina Iori nata a Bolzano (BZ) il 29 ottobre 1995, residente a Alba di Canazei (TN), via Cuch, 15 C.F. RIOMTN95R69A952C

premessi

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx agosto 2016 l'ICL ha affidato alla sig.ra Iori Martina un incarico di collaborazione occasionale ,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1

L'ICL affida alla sig.ra Iori Martina nata a Bolzano (BZ) il 29 ottobre 1995, residente a Alba di Canazei (TN), via Cuch, 15 C.F. RIOMTN95R69A952C (di seguito denominata collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto la ricognizione dei manoscritti musicali compositi appartenenti al fondo "Fondo Luigi Canori", la relativa digitalizzazione, la segnatura, l'accorpamento dei singoli documenti ai numeri d'opera corrispondenti e la collocazione in archivio, che si presume richieda un impegno temporale di circa 160 ore.

### Articolo 2

#### (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 16 agosto e terminerà entro 30 giorni, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire

al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni)

#### **Articolo 5**

##### **(Codice di comportamento)**

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il collaboratore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il collaboratore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

#### **Articolo 6**

##### **(Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 1.250,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 7**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente, in un'unica soluzione, su richiesta e dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziale.

#### **Articolo 8**

##### **(Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.



Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

### **Articolo 9**

#### **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

### **Articolo 10**

#### **(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

### **Articolo 11**

#### **(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

### **Articolo 12**

#### **(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

### **Articolo 13**

#### **(Clausola di rinvio)**

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

**Articolo 14**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE  
sig.ra Iori Martina

-

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 84 del 9 agosto 2016

Vigo di Fassa, 9 agosto 2016

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -